

***Il ruolo delle Amministrazioni comunali
nella definizione delle modalità di utilizzo
dei prodotti fitosanitari alla luce della
DGR n. 1379 del 17 luglio 2012***

***Roberto Salvò
Direzione Agroambiente***

**VENETO AGRICOLTURA
5 dicembre 2013**

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI/1

A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

Le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. **Le Autorità locali competenti**, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. 2

RUOLO AMMINISTRAZIONI COMUNALI

REGOLAMENTI

- I regolamenti di polizia rurale trovano fondamento nell'art. 110 del RD 12 febbraio 1911, n. 297, "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale" (abrogato)
- Art. 5 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 "Ordinamento autonomie locali"

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Comuni DOCG Conegliano – Valdobbiadene Prosecco, Comune di Santa Lucia di Piave, Maser, Maserada, ecc.)

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZE PER REGOLAMENTARE L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Comune di Verona, Levanto – SP, Sant'Angelo di Brolo – ME , Amalfi – SA , ecc.)

RUOLO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR n. 1379 del 17 LUGLIO 2012

Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

Proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

Art. 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

Art. 6 – Comunicazioni

Art. 7 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Art. 8 – Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Art. 9 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Accertamento delle sanzioni

Art. 12 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 2 – Definizioni/1

- 1) Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
- 2) Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
- 3) Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
- 4) Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

5) Aree di rispetto: le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

6) Aree agricole: i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

7) Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8) Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

1) Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2) Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari/2

3) Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle “**aree ad elevata protezione**” è vietato l’utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.

In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

- nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall’inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l’irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d’aria esclusivamente verso l’interno del campo;
- nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari;
- su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo, quando necessari.

In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari/3

4) Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti alle “**aree di protezione**” è vietato l’utilizzo dei PF classificati T+ , inoltre:

- nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall’inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data, l’irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d’aria esclusivamente verso l’interno del campo;
- nel caso di colture sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri, da confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari.

Anche in questo caso devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

5) Allo scopo di consentire l’identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o T **deve essere apposto su ciascuna fiancata dell’irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.**

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari/4

6) Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:

- l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
- siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

7) La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 5. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

8) Nelle **“Aree di rispetto”** relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari/4

9) Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:

- **la copertura dei pozzi;**
- **il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.**

10) E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

1. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

1. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

2. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;

3. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

11) Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, **il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati**, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

12) L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.

13) In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine **(indicativamente entro le ore 10.00)** in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Art. 6 – Comunicazioni

1) Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: **“ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”**. Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

2) Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

3) Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.

4) I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

Art. 10 – Sanzioni


1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

2) A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3) Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.



Gli Indirizzi, ripercorrendo il ciclo di vita del prodotto fitosanitario – dalla fase di vendita all’utilizzo finale – vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l’insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

Grazie per l’attenzione

Salvò Roberto
Direzione Agroambiente
Mail: roberto.salvo@regione.veneto.it